



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Riprese video di minori: cosa dice la legge?

Autore: Mariano Acquaviva | 21/05/2019



Filmare minorenni: è legale? Quando si può riprendere un minore senza commettere illecito? Cos'è il diritto all'immagine? Legge diritto autore: cosa dice?

La legge non tutela solamente il patrimonio di un individuo dai possibili danni che

possono derivare dal rapporto con i terzi, ma anche i diritti strettamente legati alla propria persona: pensa ad esempio alla protezione dei dati sensibili (diritto alla *privacy*), alla tutela del nome oppure dell'immagine. In pratica, l'ordinamento giuridico protegge la sfera più intima di ciascun soggetto, sanzionando le violazioni e conferendo al danneggiato il diritto al risarcimento del danno. In questo ambito di tutela rientrano ovviamente anche i diritti dei più piccoli, maggiormente esposti a possibili abusi. **Cosa dice la legge circa le riprese video di minori?**

Riprendere un minorenne può costituire un illecito se non vi è un espresso consenso; in realtà, secondo la legge italiana, l'immagine di ciascuna persona è tutelata, non solo quella dei minori di diciotto anni. Ciò significa che non si può andare in giro con una telecamera o con il proprio *smartphone* a riprendere persone che non si conoscono senza che esse abbiano manifestato il loro consenso. Se l'argomento che ti ho ora introdotto ti interessa, ti consiglio di proseguire nella lettura: vedremo insieme come funzionano le **riprese video di minori e cosa dice la legge**.

Diritto all'immagine: cosa dice il codice civile?

Prima di vedere cosa dice la legge a proposito delle riprese che hanno ad oggetto minori, occorre sapere cosa prevede la normativa italiana a proposito del **diritto all'immagine**.

Il codice civile **[1]** dice che se l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui sia consentito, ovvero con **pregiudizio al decoro** o alla **reputazione** della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il **risarcimento dei danni**.

Questa norma vuole dire, in poche parole, che è vietata la pubblicazione o la **diffusione dell'immagine altrui**, quando:

- non sia consentito dalla legge oppure non vi sia il **consenso del diretto interessato**;
- in ogni caso, quando può arrecare un danno alla **reputazione** della persona ritratta.

La **tutela** è di due tipi:

- **inibitoria**, nel senso che il giudice ordina la cessazione della condotta lesiva e, se possibile, la rimozione del contenuto illecito (ad esempio, mediante ritiro dalla circolazione delle immagini lesive);
- **risarcitoria**, in quanto la persona che vede resa pubblica la propria immagine senza consenso può chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Quando si può riprendere una persona?

La tutela offerta dal Codice civile è incompleta, in quanto rimanda alla **legge sul diritto d'autore** per comprendere quando si può riprendere una persona.

Secondo la legge **[2]**, il **ritratto di una persona** non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Fanno eccezione a questo principio, e quindi non occorre il consenso della persona ritrattata, le ipotesi in cui la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla **notorietà** o dall'ufficio pubblico coperto, da **necessità di giustizia** o di polizia, da **scopi scientifici**, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, **cerimonie di interesse pubblico** o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi **pregiudizio all'onore**, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

Riprese video: quando sono consentite e quando no?

Quando la legge parla di ritratto e di immagine fa ovviamente riferimento ad ogni tipo di mezzo idoneo a catture la stessa: pertanto, è indifferente che si utilizzi una [macchina fotografica](#), una **videocamera** o qualsiasi altro strumento analogo.

Cosa dice la legge a proposito delle **riprese video**? Ebbene, unendo le disposizioni previste dalla legge a tutela del diritto d'autore con quelle del Codice civile, emerge un quadro completo della tutela dell'immagine che possiamo così sintetizzare:

- le **riprese sono lecite** se c'è il **consenso** della persona direttamente

interessata. Il consenso non è necessario se l'individuo ripreso è persona che ha acquisito notorietà pubblica per la carica rivestita (ad esempio, un noto politico) oppure per l'attività svolta (un cantante o un attore, ad esempio). Ugualmente, non occorre il consenso se la ripresa è effettuata per particolari fini, ad esempio didattici oppure **scientifici** (pensa alla rappresentazione, sui libri di scuola, di personaggi che hanno avuto grande influenza nella storia, nell'arte o nella scienza), oppure se la persona ritratta si trovava in una **manifestazione pubblica** (un comizio, un corteo in piazza o un concerto, ad esempio);

- le **riprese sono illecite** se non c'è il consenso della persona ritratta. Nei casi in cui questo non sia necessario (perché il soggetto è un noto politico, un divo del cinema, oppure perché si trova in luogo pubblico come partecipante ad una manifestazione), la ripresa è comunque vietata se la sua diffusione può causare un **grave pregiudizio alla reputazione** della persona ritratta: pensa ad un politico sorpreso con l'amante in atteggiamenti licenziosi.

Si badi bene: la legge tutela il diritto all'immagine contro la sua diffusione, riproduzione o vendita. In altre parole, quanto abbiamo detto sinora vale solamente se la **ripresa** o la **fotografia** sia fatta al fine di divulgarla; al contrario, se il ritratto resta privato, non occorrerà chiedere alcun consenso e sarà sempre possibile fare riprese o fotografie, anche di minori.

Riprese video di minori: si possono fare?

Le regole appena viste sono quelle che si applicano in tutti i casi in cui in gioco c'è l'immagine di una persona, grande o piccola che sia, a prescindere dal mezzo utilizzato per "catturare" il ritratto (foto, ripresa, ecc.). Quando ad essere coinvolti sono i **minori**, però, le restrizioni aumentano: ciò è dovuto ovviamente al fatto che il minore non può disporre dei suoi diritti se non attraverso la mediazione dei propri genitori o di chi ne ha comunque la **rappresentanza legale** (ad esempio, il tutore nel caso in cui i genitori non possano esercitare la responsabilità genitoriale).

Questo significa che non sarà assolutamente possibile fare riprese video di minori senza il **consenso dei genitori**, consenso che è sempre revocabile, anche dopo essere stato prestato. Ovviamente, è inibita anche la divulgazione e la commercializzazione di tali immagini, le quali possono avvenire solo a determinate

condizioni.

Se i bambini, però, vengono immortalati durante eventi pubblici, valgono le regole esposte sopra: non occorre chiedere ai genitori alcun permesso. Di conseguenza, sarà necessaria la **liberatoria dei genitori** solamente quando la foto abbia come oggetto esclusivo (o prevalente) un minorenne ben identificabile.

Stesso dicasi nel caso in cui la **ripresa video del minore** non venga divulgata o resa pubblico in alcun modo: anche in un'ipotesi del genere non si tratta di un comportamento vietato e non occorre il consenso dei genitori. Ricorda, infatti, che la legge sul diritto d'autore entra in gioco solo ed esclusivamente in caso di pubblicazione del video, cioè quando può essere visto da un pubblico indiscriminato.

Si possono divulgare le riprese video dei minori?

Se occorre il consenso dei genitori per poter fare la ripresa di bambino o, comunque, di un minore, lo stesso vale nel caso in cui del video se ne voglia fare un **utilizzo pubblico**, ad esempio a fini promozionali oppure commerciali. In casi del genere, occorre una doppia liberatoria: una per fare le riprese, l'altra per renderle pubbliche. A firmare il consenso devono essere sempre i genitori (o altro legale rappresentante).

Non è tutto: la legge dice che, quando si tratta di riscuotere capitali, i genitori non possono procedere autonomamente ma solo previa autorizzazione del **giudice tutelare**, proponendo apposita istanza. Questa può essere accolta oppure rifiutata, a seconda di quello che, secondo il giudice, è l'interesse prevalente del minore.

Di conseguenza, quando si sfrutta l'**immagine del minore** per "fare cassa", i genitori non possono disporre liberamente dell'introito, ma devono avvisare il giudice affinché questi disponga che il denaro venga investito o conservato a favore del minore.

Filmare minori: cosa si rischia?

Alla luce di quanto detto sinora possiamo dire che è possibile **fare riprese video di minori** purché vi sia l'espresso consenso dei genitori o, in mancanza, del tutore o di altro **rappresentante legale**. Cosa succede se si riprendono bambini senza permesso? Ebbene, il rischio è di incorrere in **sanzioni** di tipo civile e, in certi casi, anche di tipo penale.

Chi fotografa un bambino venendo meno alle regole viste nei paragrafi precedenti rischia di dover pagare ai genitori il **risarcimento dei danni**, da stabilire in base al pregiudizio economico concretamente patito a seguito dell'utilizzo illecito della ripresa video del minore, oppure in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice.

Oltre al risarcimento dei danni, il fotografo che ha impiegato illegittimamente (cioè, senza consenso) l'immagine di un minore, potrebbe essere condannato dal giudice a **rimuovere la ripresa video** resa pubblica, al fine di evitare ulteriori pregiudizi al minore e alla sua famiglia. Si tratta della **tutela inibitoria** di cui ti ho già parlato più sopra.

Riprese video dei minori senza consenso: quando è reato?

Le **riprese video di minori** possono costituire addirittura **reato** se esse:

- vengono divulgate e rese pubbliche con lo scopo di **denigrare** oppure offendere i soggetti ripresi (reato di diffamazione) **[3]**;
- vengono utilizzate a fine di lucro o con lo scopo preciso di danneggiare chi è ritratto;
- la ripresa è effettuata all'interno di una privata dimora, senza consenso del proprietario. In un caso del genere si configura il reato di **illecite interferenze nella vita privata**, a prescindere dal fatto che il video venga reso pubblico o meno **[4]**;
- trattandosi di minori, inoltre, se le riprese ritraggono minorenni coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, oppure riguardano qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali, si configura il reato di pornografia minorile **[5]**.

Note

[1] Art. 10 cod. civ. **[2]** Art. 96, legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore). **[3]** Art. 595 cod. pen. **[4]** Art. 615-*bis* cod. pen. **[5]** Art. 600-*ter* cod. pen. Autore immagine: Pixabay.com